



Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Imperia

Prot. n. 2426 Area I P.A.

Imperia, 28 gennaio 2019

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
IMPERIA

OGGETTO: Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104 – richiesta di certificazione medica per i detentori di armi.

Come noto, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 10/8/2018, n. 104, chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi (ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche) è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'art. 35, comma 7 del TULPS, attestante il possesso dei prescritti requisiti sanitari.

Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 26/10/2010, n. 204, detto obbligo è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende Sanitarie Locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

L'obbligo di presentazione del certificato medico deve essere adempiuto entro il 14 settembre 2019.

Ciò premesso, si trasmette l'allegato comunicato della Questura di Imperia, con preghiera di divulgazione alla cittadinanza.

IL DIRIGENTE AREA I

Vicèprefetto
Abussi



Questura di Imperia

COMUNICATO PER I DETENTORI DI ARMI

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104, chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, (ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei soli collezionisti di armi antiche) è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica, prevista dall'articolo 35, comma 7 del TULPS, attestante il possesso dei prescritti requisiti sanitari.

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, detto obbligo è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

L'obbligo di presentazione del certificato medico deve essere adempiuto **entro il 14 settembre 2019**.

Decorso tale termine, gli uffici di pubblica sicurezza provvederanno a diffidare i soggetti inadempienti a presentare il certificato medico entro 60 giorni dal ricevimento della diffida.

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il Prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39 del TULPS.

I certificati medici dovranno essere presentati:

- alla Questura di Imperia - Divisione P.A.S.I., per i detentori di armi residenti nel capoluogo;
- ai Commissariati di P.S. di Sanremo e Ventimiglia per i detentori di armi residenti nei rispettivi comuni;
- alla Stazione Carabinieri territorialmente competente per i detentori di armi residenti negli altri comuni della provincia.

Imperia, 21 gennaio 2019